



Cod. H17/P2  
Cod. CG /zf  
Circ. n. 39

Protocollo Generale (Uscita)  
cnapperm – aoo\_generale  
**Prot.: 0000314**  
**Data: 26/03/2020**

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
**LORO SEDI**

**OGGETTO: Coronavirus - Normativa nazionale e ordinanze regionali.**

Nell'ambito delle disposizioni emergenziali che si stanno susseguendo in questi giorni, hanno suscitando dubbi e interrogativi l'emanazione del DPCM 22 marzo 2020 e le ordinanze regionali di Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, emanate sia prima che dopo il DPCM predetto.

Appare emblematica la situazione della Lombardia, che ha emanato una ordinanza in data 21 marzo 2020, successivamente integrata dalle Ordinanze del 22 e 23 marzo, che contengono alcune ulteriori limitazioni ancora più stringenti per contrastare la diffusione del coronavirus.

Appare evidente un conflitto di attribuzioni tra Stato e Regioni, e per tali ragioni non compete al Consiglio Nazionale esprimersi in merito alla interpretazione sulla prevalenza o meno delle Ordinanze Regionali (che in alcune Regioni hanno disposto la chiusura degli studi professionali e delle sedi degli Ordini) rispetto ai contenuti meno restrittivi del DPCM del 22 marzo 2020.

La situazione di totale incertezza dettata dall'eccessivo proliferare di provvedimenti nazionali e regionali, in questo caso confliggenti, deve essere risolta dagli organi di Governo, nazionali e territoriali.

E difatti, con il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020, e vigente dal 26 marzo, è lo stesso Governo dello Stato che ha fornito una soluzione al contrasto normativo venutosi a creare.

In estrema sintesi, la competenza delle misure anticontagio restrittive è dello Stato, e le Regioni, in relazione a situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di rilevanza strategica nazionale. I Sindaci, a loro volta, non possono adottare ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali.

Con il Decreto Legge, infine, sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle ordinanze regionali





già adottate (art. 2 comma 3) che continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.

Si rinvia, di conseguenza, alla lettura del testo del Decreto Legge, che si allega, e ciò al fine di evitare da parte di questo Consiglio Nazionale interpretazioni non spettanti per legge, che andrebbero ad aggiungersi alla già complessa situazione, senza fornire alcuna certezza giuridica.

*Il Consigliere Segretario*  
(arch. Fabrizio Pistolesi)

*Il Presidente*  
(arch. Giuseppe Cappochin)

**All.:**  
**Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19**

